

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE nr. 26 del 29/05/2013

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012)

L'anno **duemilatredici** questo giorno **mercoledì ventinove** del mese di **maggio** alle ore **15:00** in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

1	FIORINI STEFANO	SINDACO	PRESENTE
2	MASTROCINQUE SIMONA	ASSESSORE	ASSENTE
3	MASETTI NADIA	ASSESSORE	PRESENTE
4	ANSALONI ALESSANDRO	ASSESSORE	PRESENTE
5	LUONGO FRANCO	ASSESSORE	PRESENTE
6	BUCCELLI GIUSEPPE	ASSESSORE	PRESENTE
7	FINI ANDREA	ASSESSORE	PRESENTE
8	LANDUCCI MARCO	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.RO26 DEL 29/05/2013

OGGETTO: CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CON POTERE SOSTITUTIVO IN CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DECRETO LEGGE N. 5 CONVERTITO IN LEGGE N. 35/2012)

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Richiamato il Decreto Legge 5/2012 cosiddetto "*Semplifica Italia*", convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo ”;

Richiamati gli artt. 1, comma 1, del D.L. 5/2012, e 13, comma 1, del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni nella legge 134/2012, che hanno completamente innovato l'art. 2, comma 9 della Legge. 241/90 in materia di procedimento amministrativo, introducendo tra l'altro, i commi 9 bis, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies,

Segnalato in particolare che gli articoli sopra richiamati dispongono espressamente:

“9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9 bis L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun provvedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.

Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato

Il Segretario generale
Dr.ssa Daniela Olivi

Il Sindaco
Stefano Fiorini

il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato."

Rilevato:

- che le disposizioni anzidette non trovano applicazione nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;
- che la norma attribuisce la funzione sostitutiva agli organi tecnico-amministrativi, negando che possa sostituirsi un soggetto nella sfera politica, ribadendo la scelta ordinamentale in favore della distinzione di competenza tra sfera politica e gestionale (si legga, a proposito, la testuale previsione che il sostituto debba essere individuato *"nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione"* intendendosi, con il termine "amministrazione", la sfera "gestionale");

Considerato altresì che la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

Evidenziato, a tal ultimo proposito:

- che già la legge n. 69/2009 aveva inciso sui termini di conclusione del procedimento amministrativo in particolare prevedendo all'articolo 7 la riduzione dei termini di conclusione degli stessi;
- che a seguito dell'entrata in vigore della legge 69/2009, il rinnovato articolo 2 della legge 241/1990 ha stabilito che i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali debbano, di norma, concludersi entro trenta giorni (termine in precedenza fissato in novanta giorni), a meno che disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di natura regolamentare, da emanarsi da parte di ciascuna amministrazione ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 della legge 241, prevedano un termine diverso;
- che in ogni caso, i termini fissati dalle amministrazioni non possono comunque essere superiori ai novanta giorni in considerazione della *"sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento"*;
- che nei predetti casi, tuttavia, il termine massimo di durata non può oltrepassare comunque i centottanta giorni;
- che i termini, infine, per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte;

Fatto Presente che in virtù dell'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. *"il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività"* fatte salve le competenze e responsabilità di ognuno;

Ritenuto, in linea con il quadro normativo vigente, di individuare, in via generale, nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento ed a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

Ritenuto, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e per la complessiva attuale organizzazione, di individuare, in via generale, il soggetto titolare del potere sostitutivo, nel caso di inerzia del Responsabile del Procedimento, di modo che il privato gli si possa rivolgere per la conclusione di quel procedimento, come segue:

- il Segretario Generale, per quei procedimenti a firma dei Direttori di area o delle APO, queste ultime solo ed esclusivamente in assenza di nomina del Direttore di Area o suo sostituto;
- i Direttori di Area, per quei procedimenti a firma delle rispettive APO.

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Direttore competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di individuare, in via generale, nel Segretario Generale pro-tempore la figura a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis, della L.241/90.
3. Di dare attuazione al dettato normativo, in ragione della configurazione dell'organizzazione dell'Ente e della presenza delle figure dei Direttori e delle APO, come segue:
 - il Segretario Generale, per quei procedimenti a firma dei Direttori di area o delle APO, queste ultime solo ed esclusivamente in assenza di nomina del Direttore di Area o suo sostituto;
 - i Direttori di Area, per quei procedimenti a firma delle rispettive APO.
4. Di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al soggetto individuato come sostituto affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento tramite le strutture competenti o con la nomina di un Commissario ad acta.
5. Di disporre che i Responsabili dei procedimenti di competenza indichino nelle comunicazioni relative ai procedimenti stessi, il nominativo del Funzionario con potere sostitutivo.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento ai Direttori ed APO.
7. Di dare pubblicità al presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "trasparenza" con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica dedicata al quale il privato interessato potrà scrivere per chiedere l'intervento sostitutivo.
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.>>

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E' APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area1 - Affari Generali ed Istituzionali

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA, 31/05/2013

Il Responsabile
F.to Nicoletta Marcolin
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere di non rilevanza contabile.

ZOLA PREDOSA, 04/06/2013

Il Responsabile
F.to Manuela Santi
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 del 29/05/2013

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Stefano Fiorini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Daniela Olivi

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 5/06/2013 per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 04/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Daniela Olivi

Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 15/06/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA, 15/06/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Daniela Olivi